

BIBLIOGRAFIA

I. REVISTA DE REVISTAS

LITERATURA JURIDICO-CANONICA EN EL AÑO 1960

A) DE LAS NORMAS GENERALES

La Commissione per l'interpretazione autentica del Codex Juris Canonici e il canone 17.

Con este encabezamiento publicó ALFREDO GÓMEZ DE AYALA en la revista "Il Diritto Ecclesiastico"¹ un amplio estudio cuyo sumario y resumen ponemos a continuación.

SOMMARIO: *Introduzione.* 1.—Il can. 17 del *Codex Juris Canonici*. 2.—I soggetti titolari della *potestas authentice interpretandi*. 3.—L'interpretazione autentica dichiarativa non richiede promulgazione ed è retroattiva. 4.—L'interpretazione autentica restrittiva o estensiva o esplicativa di una norma dubbia non retroagisce e deve essere promulgata. 5.—L'interpretazione compiuta attraverso una sentenza o un rescritto *in re peculiari* non ha l'efficacia della legge e vincola soltanto le persone e riguarda solo le cose per le quali è pronunciata. I.—1. Il Motu proprio *Cum iuris canonici*. 2.—Relazione tra il detto Motu proprio e il can. 17 del *Codex*. 3.—Inquadramento della questione oggetto del nostro esame. II.—I. Importanza dei precedenti storici nel presente studio. 2.—Costituzione *Benedictus Deus*. 3.—Motu proprio *Alias Nos*. 4.—Costituzione *Immensa aeterni Dei*. 5.—Conclusioni. III.—1. Alcune precisazioni preliminari. 2.—I *responsa* pronunciati dalla Commissione non sono legge. 3.—Conclusioni. IV.—1. Importanza di stabilire se la Commissione sia o meno organo legislativo o se, comunque, abbia la potestà legislativa. 2.—Esame degli organi legislativi. 3.—La Commissione non è compresa tra gli organi legislativi. 4.—I *responsi* della Commissione contenenti interpretazioni estensive, restrittive od esplicative di norme dubbie non sono soggetti ad approvazione pontificia. 5.—La Commissione non può esercitare la sua attività interpretativa spontaneamente, nè è stabilito quando si debba ricorrere ad essa. 6.—La composizione della Commissione è tipica degli organi consultivi, conformemente alla denominazione di *Consilium*. 7.—I *responsi* della Commissione e quelli del suo presidente sono rispettivamente ricorribili al S. Pontefice e all'intera Commissione. 8.—La Commissione non ha la *potestas supplendi legem*, nè la potestà di interpretare contro la volontà del legislatore, nè il potere di esercitare le facoltà previste nei cann. 10 e 9 di disporre la retroattività e di sopprimere, abbreviare o protrarre il termine di vacanza. 9.—Dal Motu proprio emerge che la Commissione non ha la potestà legislativa: buona parte

¹ A. GÓMEZ DE AYALA: "DE", 71 (1960), 461-580.